



di Alessandro Fornaro farmacista e giornalista

La possibilità di dispensare farmaci senza ricetta migliorerà il rapporto con il cliente?

Urgenze in farmacia

Presto, i farmacisti potranno dispensare i medicinali anche qualora il cliente fosse sprovvisto della relativa ricetta. Ma solo in casi particolari ed urgenti. Questo è quanto prevede un decreto del Ministero della Salute, approvato lo scorso 20 marzo dalla Conferenza Stato-Regioni, e che entrerà in vigore non appena sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vediamo quindi quali sono le novità introdotte, ma, soprattutto, proviamo fin d'ora a ragionare su quali potranno essere le conseguenze pratiche in farmacia e come questa norma potrà influenzare il rapporto al banco tra cliente e farmacista.

Le novità introdotte

Quando si può consegnare il medicinale Anzitutto, va ricordato che, in assenza di ricetta, il farmacista può erogare una sola confezione e, tra l'altro, deve consegnare quella con il minore numero di unità posologiche. Per esempio, anche se il cliente richiedesse la confezione da 28 compresse, il farmacista deve consegnare quella da 10. In secondo luogo, il decreto, all'articolo 2, precisa che il medicinale può essere consegnato, qualora esso "venga richiesto per la necessità di as-

sicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica o altra patologia cronica". Sembrerebbero dunque escluse una serie di situazioni, come ad esempio la classica pillola anticoncezionale dimenticata. Ma è lo stesso decreto, fortunatamente, a porre rimedio, ricordando, all'articolo 3, che "al di fuori dei casi previsti (patologie croniche, ndr), qualora la richiesta riguardi un paziente che necessiti di non interrompere un trattamento, quale ad esempio l'ulteriore assunzione di un antibiotico, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto". Terapie croniche e trattamenti in corso, dunque, sono le due fattispecie disciplinate dalla normativa. Sembrerebbero invece restare escluse evenienze improvvise, come un mal di denti dell'ultima ora. Ma in questo caso, si sa, anche un farmaco da banco, magari a dosi elevate, può risolvere il problema.

Come documentare la necessità del medicinale

Per dimostrare che utilizza abitualmente quel medicinale, il cliente, in caso di patologia cronica, dovrà esibire un documento attestante la patologia in essere o una ricetta scaduta da non più di un mese. Situazione, quest'ultima, non consueta, visto che per la cura delle patologie croniche usualmente si utilizzano ricette del Ssn, che non rimangono in mano al cliente. E non sostano a lungo nemmeno in farmacia, a dispetto della nuova norma, laddove essa prevede che il cliente può ricordare al farmacista di avere già ritirato il medicinale in passato e richiedere come attestato la "presenza

in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto". Il cliente può inoltre presentare una confezione del medicinale divenuta inutilizzabile, come un flaconcino rotto.

Alcune norme, talvolta, sembrano pensate per complicare le cose, rendendosi necessarie interpretazioni o chiarimenti successivi. In questo caso, però, sembra non essere così. Al contrario, il decreto evidenzia con chiarezza lo spirito del legislatore, laddove prevede, nell'assenza delle attestazioni sopra elencate, la dispensazione anche in assenza di documentazione laddove sussista una "conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso". Evenienza, questa, che valorizza il rapporto della clientela con la propria farmacia di riferimento, rivelandosi utile e importante porre in essere un rapporto diretto con il proprio farmacista "di fiducia".

Cambiano le responsabilità

Esistono ampi margini, quindi, per dispensare il farmaco richiesto, perlomeno quando si conosce la storia del cliente. Del resto, questa era una esigenza quotidianamente riscontrata nella pratica in farmacia. Quante volte (ma non diciamolo ad alta voce) è capitato di dispensare un antibiotico, una pillola o un farmaco antipertensivo a persone che ne erano rimaste sprovviste nel corso di un trattamento? Da questo punto di vista, la nuova norma sana una situazione esistente regolarizzandola. Ciò comporta che le responsabilità del farmacista siano molto più chiare di prima, risol-

vendo alla radice un emblema fino ad oggi di difficile soluzione: consegnare o non consegnare il farmaco? Come nel caso della persona asmatica che chiedeva lo spray senza avere la ricetta: dispensando il farmaco si sarebbe commesso un illecito. Ma se, proprio perché privo del farmaco, il cliente fosse andato incontro ad una grave crisi asmatica, una qualche responsabilità, se non altro un senso di colpa, sarebbe ricaduta sulle spalle o sulla coscienza del farmacista. Ora la situazione è più chiara, e ciò riabilita anche il ruolo professionale del farmacista che conquista un ruolo decisionale maggiore e rafforza il rapporto diretto con i singoli clienti.

Un diritto del consumatore?

Se da un lato la nuova normativa risolve vecchi dilemmi e sana una situazione esistente, forse il rovescio della medaglia può essere rappresentato dal rischio che il consumatore si avvalga in maniera eccessiva della facoltà di ricevere il medicinale anche in assenza di ricetta. Nella sostanza, il pericolo potrebbe concretizzarsi in un "abuso" dello stato di urgenza. Ciò potrebbe accadere, per la fascia A, in particolare per quei medicinali a basso costo, come per esempio alcuni diuretici o molti farmaci generici, il cui prezzo si avvicina molto a quello del ticket. Per i medicinali in fascia C il problema potrebbe proporsi per l'intero comparto. Ma prendiamo, a livello di ipotesi, l'eventualità che una cliente si presenti ripetutamente senza la ricetta della pillola anticoncezionale, dichiarando l'urgenza della somministrazione. Il farmacista, conoscendo la persona, e sapendo che utilizza regolarmente il medicinale, le prime volte

RILASTIL®
Cosmetica Dermatologica

*** Lipofusion è una linea di prodotti unici ed innovativi che aiuta a contrastare gli inestetismi della cellulite.**

Lipofusion

Aromaterapia, oltre la cellulite*

IN FARMACIA



consegnerà la confezione senza esitare. Anzi, si sentirà sollevato dalla nuova normativa che finalmente concede questa opportunità. Ma laddove le richieste divenissero troppo frequenti, e il cliente esigesse la dispensazione come un suo "diritto", la gestione della situazione risulterebbe alquanto difficile.

Entro il mese di dicembre 2008, Federfarma invierà al Ministero della Salute e all'Aifa i dati relativi alla numerosità e alla tipologia dei casi in cui si è fatto ricorso alle opportunità offerte dalla nuova normativa. Sulla base dei dati, e anche delle indicazioni della stessa Federfarma, la disciplina potrà subire alcune variazioni. C'è da attendersi che, a fronte di reale eccesso delle dispensazioni in assenza di ricetta, la normativa potrebbe subire limitazioni restrittive. Speriamo che ciò non accada, perché questa norma ci sembra utile e, soprattutto, logica.

Il registro delle dispensazione in assenza di ricetta

Art. 7, comma 1

Nei casi in cui il documento attestante la patologia non indichi espressamente il medicinale, qualora venga presentata una confezione inutilizzabile o una ricetta scaduta, il cliente dovrà "sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veracità del trattamento con il medicinale richiesto". Il farmacista dovrà poi allegare la dichiarazione al registro di cui sotto.

Art. 7, comma 2

"Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione ...che ha dato luogo alla consegna del farmaco"